

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI DELLA CITTA' DI LOCARNO

(del 09.03.2020)

A. GENERALITÀ

Art. 1

Scopo

Il presente regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni destinati all'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica (comunale o consortile), nelle acque superficiali (ricettore naturale) e all'infiltrazione nel suolo (dispersione superficiale o pozzo perdente).

Art. 2

Basi legali

Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque. Sono pure da considerare le norme, direttive e istruzioni settoriali (v. l'allegato con l'attuale tipologia).

Art. 3

Applicazione

1 Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Locarno.

2 L'applicazione del regolamento compete al Municipio, riservate eventuali deleghe ai suoi Servizi.

Art. 4

Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali

1 Il Comune provvede alla costruzione della rete delle canalizzazioni comunali, conformemente ai progetti approvati dal Legislativo comunale e dall'Autorità cantonale competente, e alla sua manutenzione.

2 Qualora le canalizzazioni, per motivi di interesse pubblico, vengano costruite su fondi privati, i rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento, sono regolati dal vigente Codice Civile Svizzero (CCS) e dalla Legge di espropriazione.

3 Il Comune provvede a sue spese all'iscrizione presso l'Ufficio del registro fondiario degli oneri/diritti di passaggio di condotte per lo smaltimento.

4 Al gravato viene corrisposto un indennizzo stabilito dal Municipio.

Art. 5

Impianti privati e impianti comuni

1 Impianti privati

I dispositivi d'evacuazione delle acque all'interno e all'esterno di una costruzione fino alla canalizzazione pubblica, compresi gli allacciamenti, sono considerati impianti privati (rif. SIA 190 Capitolo 1.1 Termes généraux).

1.1 In particolare sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono il sollevamento, l'infiltrazione, la ritenzione, la chiarificazione, il pretrattamento delle acque di scarico, quali: pompe, pozzi perdenti, bacini d'accumulo, fosse di chiarificazione e di digestione, separatori, ecc.

1.2 Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l'attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento.

1.3 La posa di condotte private esclusivamente su suolo pubblico non è di regola concessa, salvo dimostrazione dell'impossibilità di attuare altre soluzioni tecnicamente sostenibili. Le spese d'iscrizione presso l'Ufficio del registro fondiario degli oneri/diritti di passaggio di condotte per lo smaltimento sono a carico del richiedente. La responsabilità dell'infrastruttura è del beneficiario così come l'onere per l'eventuale spostamento nel caso di lavori per la posa d'infrastrutture pubbliche.

2 Impianti comuni

Quando non sia possibile l'allacciamento razionale o diretto di più stabili alla canalizzazione pubblica, i privati interessati procederanno alla costruzione e alla manutenzione di un'unica canalizzazione di allacciamento alla canalizzazione pubblica. Restano riservati gli art. 59 e 60 LALIA.

Art. 6

Acque di scarico

1 Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall'uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare.

2 A seconda della loro natura e origine le acque di scarico sono definite come segue:

- acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall'economia domestica, dall'industria, dall'artigianato, dalle piscine, ecc.
- acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali, ecc.
- acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d'acqua potabile, ecc.
- acque miste: acque luride miscelate con acque meteoriche.

Art. 6 bis

Acque di scarico di tipo industriale e artigianale

1 Lo scarico di acque di tipo industriale e artigianale nelle canalizzazioni è ammesso soltanto se chi le genera dispone di un'autorizzazione cantonale (art. 7 OPAc). Il grado di inquinamento di queste acque deve essere caratterizzato in termini di Abitanti Equivalenti industriali (AEi), calcolati sulla base della Raccomandazione VSA Gebürensysteem und Kostenverteilung bei Abwasseranlagen; Anhang C, Berechnung der Abwassergebühren für Industrie und Gewerbe, 2018.

2 Per la determinazione del numero di AEi, gli utenti con carichi superiori a 300 AEi devono disporre di un misuratore di portata e di un campionatore che assicuri prelievi di campioni proporzionali alla portata. Le caratteristiche tecniche del misuratore, la loro ubicazione e il sistema di gestione sono definiti dal Consorzio di depurazione delle acque (CDV) d'intesa con la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS). L'utente, in accordo con CDV e SPAAS, può rinunciare alla posa del campionatore se il carico in AEi può essere validato sulla base di altri dati.

Art. 7

Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica

1 Tutte le costruzioni e gli impianti devono essere allacciati alla rete delle canalizzazioni pubbliche, riservate le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

2 Le acque di rifiuto provenienti da attività artigianali, industriali o simili che non soddisfano le esigenze per l'immissione nella canalizzazione pubblica, conformemente all'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), devono essere pretrattate all'origine.

3 L'obbligo di allacciamento esiste anche quando l'evacuazione possa avvenire solamente tramite un impianto di sollevamento.

4 L'obbligo di allacciamento nasce al momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.

5 L'ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS e delle zone di risanamento è di competenza del Municipio. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS e dalle zone di risanamento, decide l'Autorità cantonale competente.

6 Adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche esistente nei sedimi privati.

6.1 Per le costruzioni esistenti è tollerato il sistema di smaltimento attuale fino a quando non sia prevista una sistemazione edilizia importante, sempre che le acque smaltite non causino inconvenienti ai sedimi adiacenti o problemi d'inquinamento delle acque.

Fanno eccezione le costruzioni esistenti che si trovano in una zona dove il PGS prescrive lo smaltimento delle acque a sistema separato integrale. In questo caso l'adeguamento dovrà essere eseguito prima della messa in servizio del collettore sul quale è previsto l'allacciamento.

6.2 Nel caso di accertata presenza di acque chiare il privato dovrà procedere alla separazione delle stesse entro breve termine, da stabilire singolarmente, al più tardi entro 1 anno dalla notifica al proprietario della presenza delle stesse.

Art. 8
Divieto d'immissione

1 Le sostanze che non possono essere immesse nelle canalizzazioni devono essere smaltite secondo le disposizioni emanate dall'autorità competente.

Le stesse devono essere trattene alla fonte onde evitare disfunzioni negli impianti di depurazione delle acque.

2 In tal senso, è proibito immettere nelle canalizzazioni, direttamente o indirettamente, le seguenti sostanze:

- gas e vapori;
- sostanze velenose, infettive, infiammabili, esplosive e/o radioattive;
- sostanze maleodoranti;
- colaticci provenienti da letamai, silos e piazze di compostaggio;
- sostanze che potrebbero compromettere il funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti di sollevamento pubblici come sabbia, ghiaia, detriti, rifiuti, ceneri, scorie, scarti di cucina, lettiera per gatti, pannolini, materie plastiche, scarti di macelli e macellerie, materiali tessili, ecc;
- depositi d'impianti di separazione, d'impianti di pretrattamento, di piccoli depuratori, ecc;
- sostanze dense e fangose, come bitumi, calcare, fanghi cementizi, ecc;
- oli, grassi, benzina, benzolo, gasolina, petrolio, solventi, sostanze alogene, ecc;
- acque di scarico aventi una temperatura superiore ai 60°C, rispettivamente oltre i 40°C dopo la miscelazione di tutti i deflussi nella canalizzazione;
- acidi e basi in concentrazioni dannose.

3 L'impiego di apparecchi di sminuzzamento dei rifiuti e di resti di cucine, come pure di presse per rifiuti bagnati in impianti di smaltimento delle acque di scarico è proibito, dato che gli stessi non rispettano le disposizioni legali che vietano lo smaltimento dei rifiuti attraverso le canalizzazioni. Anche i concentrati di rifiuti pressati non possono essere eliminati attraverso gli impianti di smaltimento delle acque di scarico.

4 È vietata l'immissione di acque residuali inquinate (in particolare acque di lavaggio di vetrine, facciate ed automobili) direttamente nei pozzetti di raccolta (tipo caditoie o griglie stradali) ubicati su suolo pubblico. Lo stesso vale nelle griglie ubicate su proprietà private allacciate ad un sistema separato.

Art. 9
Fondi non edificati

Le acque bianche e quelle meteoriche provenienti da fondi non edificati, il cui stato naturale è stato modificato, non possono defluire sull'area pubblica.

Le stesse, esistendo le premesse tecniche, devono essere immesse in un ricettore naturale, oppure ad esclusivo giudizio del Municipio, nella canalizzazione comunale.

Art. 10

Allacciamento alla pubblica canalizzazione

1 L'immissione delle acque residuali nella canalizzazione pubblica o nel ricettore naturale avviene tramite una o due condotta/e d'allacciamento, a dipendenza del sistema di smaltimento, a partire dal/i pozzetto/i privato/i, ubicato/i nelle adiacenze del confine con il suolo pubblico, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico, rispettivamente al punto di immissione nel ricettore.

2 In zone di smaltimento a sistema misto si deve prevedere un solo allacciamento per ogni particella, due in zone a sistema separato.

3 L'esecuzione della condotta di allacciamento ad una canalizzazione esistente o a una nuova canalizzazione è effettuata dal Comune o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate.

Eccezionalmente sono concesse deroghe qualora vi siano condizioni per una esecuzione secondo le regole dell'arte.

4 Per i fondi non edificati il Comune, in occasione di lavori pubblici per la posa d'infrastrutture, può predisporre l'/gli allacciamento/i nella posizione tecnicamente migliore, a cui il proprietario del fondo è tenuto a far capo al momento dell'edificazione. Dove le condizioni tecniche dei fondi privati lo consentono occorre eseguire un pozzetto d'accesso prima dell'innesto nella canalizzazione pubblica.

5 Le spese di esecuzione della condotta di allacciamento sono a carico del proprietario, anche quando il fondo non è ancora edificato.

6 Nel caso d'interventi su suolo pubblico, le condotte d'allacciamento esistenti non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento devono essere adeguate a spese del proprietario, al massimo fino al confine di proprietà tra Comune e privato o fino a primo pozzetto d'ispezione privato se questo si trova su sedime pubblico, ed eseguite di principio nell'ambito del cantiere e dall'impresa in loco. Il proprietario viene preventivamente avvisato ed orientato sull'entità della spesa, che gli viene direttamente fatturata dall'impresa. Il Comune garantisce l'esecuzione a regola d'arte e la correttezza del costo.

Le condotte private in buono stato e conformi alle prescrizioni del presente regolamento manomesse durante i lavori, verranno ripristinate dal Comune.

7 L'esecuzione del/degli allacciamenti al collettore pubblico è soggetto ad una tassa di cui all'art. 46 del presente Regolamento.

B. PROCEDURA

Art. 11

Domanda

1 Il progetto di smaltimento delle acque di scarico dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE).

2 La licenza di costruzione è pure richiesta qualora per cambiamento dell'esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità e quantità delle acque di rifiuto.

3 In fase di valutazione sull'idoneità all'infiltrazione il Comune si riserva la facoltà di richiedere una perizia idrogeologica.

4 L'allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al punto 1, previo preavviso del Consorzio.

5 Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata al cpv. 1.

6 Nel caso in cui, per allacciare una proprietà, è necessario il passaggio su sedime/i di terzi, la domanda di costruzione deve comprendere copia dell'accordo preventivo o della convenzione tra le parti interessate.

7 Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio della licenza di costruzione.

Art. 12

Requisiti dei piani

1 Il progetto, in 3 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza e il sistema di evacuazione delle acque di scarico ed essere corredato dai seguenti piani (rif. Dir-TI), oltre a quanto previsto dall'art. 13 RALE:

- a. piano di situazione 1:500 (1:1000) rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione sull'ubicazione del collettore pubblico al quale ci si deve allacciare, la condotta di allacciamento, l'ev. ricettore naturale;
- b. pianta 1:100 delle canalizzazioni dello stabile e degli impianti d'infiltrazione e di ritenzione con l'indicazione delle caratteristiche tecniche (diametri, pendenze, quote, materiali, ecc.). Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull'evacuazione delle acque di scarico. A seconda delle esigenze il piano deve pure contenere tutti i punti di raccolta e indicare il genere e il numero degli apparecchi raccordati (WC, bagno, lavatoio, pluviali, ecc.). Il piano deve pure specificare gli impianti di depurazione esistenti che dovranno essere eliminati;
- c. piano di smaltimento delle acque, 1:200 (ev. 1:500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarico, segnatamente:
 - superfici di circolazione con autoveicoli
 - superfici destinate al posteggio
 - piazzuole di lavaggio
 - viali
 - superfici coperte
 - aree verdi;
- d. profilo longitudinale (nella medesima scala prevista sotto lettera b) delle canalizzazioni e manufatti);

e. particolari costruttivi 1:10 (1:20) dei manufatti speciali (pozzetti, profilo normale di posa, impianti di infiltrazione, ecc.);

f. relazione tecnica;

g. ev. perizia idrogeologica ed ev. altre perizie.

2 Gli atti devono pure comprendere tutte le altre infrastrutture presenti posizionate e dimensionate conformi alla realtà secondo i dettagli forniti dai rispettivi enti (SES, SWISSCOM, UPC, ecc.).

Art. 13

Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica

1 Nel caso di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di due mesi per provvedere alla presentazione della domanda di allacciamento con la procedura di notifica.

2 L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 4 mesi dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

3 In caso d'inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario.

4 Il Comune provvederà ai sensi dell'art. 11 cifra 3 e 4 all'esecuzione dell'allacciamento entro un mese dalla data d'inoltro della richiesta.

Art. 14

Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri

1 Con lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono inquinare il suolo e le acque di falda. Inoltre, il corretto funzionamento delle canalizzazioni e dei depuratori non deve essere impedito.

1.1 Le acque luride di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.

1.2 L'immissione di acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superficie deve essere autorizzata dal Municipio.

1.3 La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.

1.4 L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso e di una tassa d'allacciamento.

1.5 Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.

Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio.

Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

Prima di essere evacuate, queste acque devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.

1.6 In assenza di un bacino di decantazione di sufficiente grandezza, lo scarico d'acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di calcestruzzo fresco, dalle betoniere ecc., è vietato. Secondo i casi, deve essere messa in opera un'installazione di neutralizzazione.

1.7 La committenza deve, a propri costi, pulire regolarmente durante e alla fine dei lavori di costruzione, tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate.

1.8 In casi particolari, il Municipio può richiedere la stesura di un rapporto a futura memoria del collettore pubblico interessato, comprendente se del caso l'impiego di telecamere. Ad opera terminata viene allestito un verbale, in cui vengono definite eventuali responsabilità. Tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo.

1.9 La necessità di smaltimento di acque di falda durante lo svolgimento di un cantiere deve essere notificata in sede di presentazione del progetto; nella relazione tecnica si devono citare i presumibili quantitativi, le modalità di smaltimento previste (trattamenti, posizione dello scarico, ecc.) e la durata della fase di pompaggio. Nei piani di progetto, in particolare nelle sezioni verticali, deve essere indicato il livello della falda.

2 Fanno stato, per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio degli impianti per lo smaltimento delle acque dei cantieri, le raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" (Raccomandazione SIA 431).

Art. 15

Immissione in un ricettore naturale

1 Può essere concessa l'immissione d'acque chiare e meteoriche in un ricettore naturale (fiume, lago, riale, falda), se sono rispettate le condizioni previste dall'Ordinanza sulla protezione delle acque, riservata l'autorizzazione dell'autorità cantonale.

2 La domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata oltre che dai piani di cui all'art. 11, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate e sulle caratteristiche del ricettore.

Art. 16
Acque di drenaggio

Dove esiste la possibilità tecnica e giuridica, le acque di drenaggio vanno immesse in un ricettore naturale. La priorità assoluta per le acque di drenaggio è l'infiltrazione. L'immissione può essere autorizzata se le condizioni specifiche del terreno non consentono l'infiltrazione (comprovata da una perizia idrogeologica) o causerebbero problemi a terzi.

Art. 17
Diniego della licenza

1 La licenza di costruzione può essere negata per motivi tecnici, incompatibilità con i concetti espressi dal PGS, non conformità dei quantitativi o della qualità delle acque.

2 Il diniego di licenza di costruzione, motivato è comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 18¹

Art. 19
Controllo e collaudo delle canalizzazioni e degli impianti

1 Prima del rinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. I controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio.

2 Contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell'allacciamento di cui all'art. 11 il proprietario deve chiedere ai Servizi del Territorio il collaudo degli impianti.

3 Per le stazioni di sollevamento, installazioni meccanico-biologiche, ecc., il proprietario dovrà consegnare ai Servizi del Territorio un attestato che le installazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.

4 Il collaudo è pure richiesto qualora l'evacuazione delle acque di rifiuto avvenga per dispersione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale.

5 Nelle zone di captazione d'acqua potabile (zone S) è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti che dovrà soddisfare i requisiti delle Norme SIA 190. Altrove la prova di tenuta è facoltativa a giudizio del Municipio.

6 Al proprietario verrà consegnato il certificato attestante l'esecuzione delle prove di collaudo. Il collaudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni.

7 Con il collaudo dell'impianto non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione ad una eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d'esercizio.

8 Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale e attrezzi.

9 Al momento della richiesta di collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione (2 copie in formato cartaceo e in formato CAD). In caso di mancata consegna dei piani di rilievo il Municipio è autorizzato a far allestire la documentazione da terzi, addebitando le relative spese di esecuzione e quelle amministrative al proprietario inadempiente.

10 In caso d'inosservanza delle disposizioni procedurali od esecutive imputabili al progettista, alla DL o all'impresa relative all'impianto privato, il Municipio può ordinarne l'esame per mezzo d'apposita telecamera. I costi derivanti dal citato esame, nonché eventuali costi procedurali, sono a carico del proprietario.

11 Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977.

Art. 20

Catasto delle canalizzazioni e degli impianti

1 L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune.

I proprietari di costruzioni e/o di installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessarie, permettere l'accesso alla proprietà ed a collaborare in caso di sopralluogo (art. 52 LPAc).

2 Per l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni del Dipartimento del territorio inerenti l'allestimento del catasto.

3 Allestimento catasto

3.1 Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo. Per la documentazione da consegnare fa stato quella definita dalle sopraccitate istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto completo".

3.2 Per le costruzioni esistenti: allestimento catasto parziale, rilevamento indiretto dei dati da parte del Comune:

- Il rilevamento dei dati e la messa a disposizione della documentazione necessaria incombe al proprietario.

Il Municipio provvederà a verificare la documentazione ed a richiedere, se del caso, le necessarie completazioni e/o modifiche.

- Per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo "Contenuto catasto parziale (o ridotto)".

4 Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione di acqua potabile o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l'obbligo di presentare la domanda di allacciamento ai sensi dell'art.11 del presente regolamento), e per le costruzioni a carattere artigianale / commerciale / industriale è pure richiesta la presentazione della documentazione in forma completa.

5 Costi

5.1 I costi per l'elaborazione della documentazione sono a carico del privato.

5.2 I costi per la verifica sono assunti dal Comune. Nel caso si rendessero necessarie ulteriori verifiche, i relativi costi potranno essere addebitati al proprietario.

C. PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 21

Smaltimento delle acque di scarico

1 Le acque di scarico provenienti dai fondi devono essere opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite infiltrazione. È vietato lasciare defluire le acque di scarico su suolo pubblico.

2 Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente.

Nelle zone con canalizzazioni a sistema misto le stesse possono essere convogliate, al di fuori della costruzione, in un unico collettore.

3 Il piano generale di smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica.

4 Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, devono essere adottate misure di ritenzione e/o di infiltrazione nelle acque meteoriche e chiare, da realizzare per mezzo di impianti appropriati. Il PGS dà indicazioni su dove queste tecniche, in base a specifici studi, devono di principio essere adottate.

5 Modalità di smaltimento

5.1 Acque luride o di rifiuto

- Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS;
- Le acque delle piazzuole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per acque luride o miste.

5.2 Acque meteoriche

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS.

Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione, immissione in acqua superficiale, eventuale necessità di trattamento e/o di ritenzione) sono richiamate le Istruzioni cantonali per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi e la pertinente direttiva VSA.

- Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione.
È ammessa l'immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.

- Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate.
È autorizzata l'immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste secondo quanto previsto dal PGS, con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento.
- Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

5.3 Acque chiare

- Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all'infiltrazione le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione.
È ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione.
- Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate.
È autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco.
- Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGS, in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare.
- Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per acque luride o miste.
- Le acque chiare captate a lago, provenienti dalla rete di distribuzione di acqua industriale, sono da restituire dopo l'uso nelle canalizzazioni per acque meteoriche pubbliche. L'eventuale restituzione nel ricettore naturale necessita dell'autorizzazione cantonale.
- Le acque provenienti dalla falda usate come vettore energetico, prelevate previa concessione cantonale, devono di principio esservi reimmesse con le modalità prescritte. È vietata la loro reimmissione, dopo l'uso, nelle canalizzazioni pubbliche.

5.4 Acque di falda

Di principio, le acque di falda provenienti dai cantieri devono essere smaltite nella rete per acque meteoriche. Solo in casi eccezionali è ammessa l'immissione nella rete per acque miste, riservate eventuali restrizioni o condizioni tecniche e preavviso favorevole del Consorzio competente.

Art. 22 **Tracciato**

1 Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di rifiuto.

2 Condotte d'acqua potabile, dovranno avere una distanza minima di cm 50 sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che le condutture di acque luride siano posate alla quota inferiore.

3 Ad ogni cambiamento di pendenza sono da prevedere pozzetti adeguati.

4 Cambiamenti di direzione sono da eseguire di regola con pozzetti o pezzi speciali di raccordo.

Art. 23
Pendenze e diametri

1 Le canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza regolare.
La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è situata tra 2% - 5%.

Tipo di condotte	Pendenze in %		
	minimo	ideale	massimo
Condotte per acque luride fino a DN 200	2	3	5
Condotte per acque luride oltre a DN 200	1.5	3	5
Condotte per acque meteoriche	1	3	5

È indispensabile una progettazione ed un'esecuzione accurata con le pendenze minime. In questi casi è inoltre importante prevedere sufficienti possibilità d'ispezione e di pulizia.

2 Possono essere ammesse pendenze inferiori, se i valori fissati qui sopra dovessero causare delle difficoltà tecniche e/o spese sproporzionate.

3 Il diametro nominale minimo delle canalizzazioni è il seguente:

- collettori di fondo: DN 100 mm (ma al minimo il diametro della colonna di scarico allacciata)
- condotte d'allacciamento alle canalizzazioni:
DN 150 mm (per abitazioni monofam.)
DN 200 mm (per abitazioni plurifam.); fino a 10 app.
DN 250 mm (per abitazioni plurifam.); da 11 app.

Art. 24
Materiali

1 Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA.

2 La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).

3 Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro, calcestruzzo speciale, grès e ghisa. Di principio è proibito l'utilizzo di tubi in PVC.

In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni deve essere scelto con particolare cura.

Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

Art. 25
Posa

1 Da rispettare, in tutti i lavori di costruzione, le prescrizioni della SUVA come pure quelle delle autorità competenti.

2 Da rispettare, nei lavori di posa delle tubazioni, le prescrizioni del fabbricante e delle autorità competenti.

3 Tubazioni e pezzi speciali difettati o non appropriati (crepe, manicotti difettati, ecc.) devono essere scartati.

4 A protezione durante la costruzione, a titolo di prevenzione per futuri lavori di scavo, a garanzia nei lavaggi ad alta pressione, tutte le condotte, siano esse posate sotto oppure al di fuori degli edifici, vanno avvolte con bauletto di calcestruzzo secondo i profili normalizzati U4 e V4 della Norma SIA 190 (calcestruzzo B 25/15, CEM I 42,5, 225 kg/m³).

5 Le canalizzazioni devono essere posate al di sotto del limite del gelo, generalmente con una copertura di almeno 50 cm.

6 La sommità della condotta delle acque luride o miste di regola dovrebbe trovarsi ad una quota inferiore del fondo della condotta dell'acqua potabile.

Art. 26

Riempimento dei fossi

1 Per il riempimento del fosso occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di avvolgimento.

2 Lungo le strade e piazze di pubblico transito, il fosso deve essere completamente riempito con materiale alluvionale idoneo, al fine di evitare cedimenti del campo stradale.

Lungo il tratto su suolo pubblico vige l'obbligo di utilizzare materiale alluvionale non gelivo.

Art. 27

Condotta d'allacciamento

1 Allacciamento alla canalizzazione pubblica senza pozzetto d'accesso.

Le condotte d'allacciamento devono essere eseguite con particolare cura. Le stesse, nel loro complesso, e per i relativi punti di allacciamento alle canalizzazioni, devono soddisfare le esigenze in materia di tenuta stagna.

Sono da rispettare le direttive di posa emanate dalle autorità competenti in materia e dei fabbricanti delle tubazioni. L'allacciamento è da effettuare con i rispettivi pezzi speciali. Le aperture per il raccordo delle condotte di allacciamento alla canalizzazione in calcestruzzo o in grès, devono essere eseguite mediante carotaggi (e non con punta e mazzotto). Le aperture nei tubi in materiale plastico devono essere eseguite, per quanto possibile, con seghetto alternativo.

Di regola, gli allacciamenti devono essere eseguiti con un'angolazione a 45° nella direzione del flusso, specie se il rapporto dei diametri tra canalizzazione e condotta di allacciamento è inferiore a 2:1. Le condotte di allacciamento devono essere raccordate nella mezzeria superiore delle canalizzazioni, con un'inclinazione di 30°, rispettivamente oltre la quota di rigurgito, qualora le pendenze di deflusso fossero sufficienti.

Gli allacciamenti devono essere eseguiti nella mezzeria superiore delle canalizzazioni e, in ogni caso, sopra il livello del deflusso per tempo secco.

2 Allacciamento alla canalizzazione pubblica con pozzetto d'accesso.

Gli allacciamenti alle canalizzazioni devono essere eseguiti con pozzetti d'accesso se non sono disponibili i pezzi speciali necessari, rispettivamente se non sono date le condizioni tecniche dei materiali per un'esecuzione a regola d'arte, oppure se gli allacciamenti devono essere eseguiti in zone o in settori di protezione delle acque sotterranee.

Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.

Art. 28
Pozzetti

A dipendenza della loro funzione e ubicazione si distinguono i seguenti pozzetti:

- a) pozzetto di raccordo: collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza o direzione;
- b) pozzetto d'ispezione: interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione ed il controllo delle condotte;
- c) pozzetto raccoglitore fanghi: permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile;
- d) pozzetto di rottura: diminuisce l'energia cinetica del liquame mediante riduzione della velocità;
- e) pozzetto di controllo: è ubicato al limite della proprietà privata. La condotta d'allacciamento privata parte dal collettore pubblico, passando per il primo pozzetto d'ispezione.

La costruzione del pozzetto di controllo è chiesta anche ove esista un impianto di sollevamento.

Art. 29
Pozzetti d'accesso

1 Pozzetti d'accesso sono da predisporre nei seguenti casi:

- sulla condotta d'allacciamento del sedime, prima dell'immissione nella canalizzazione pubblica;
- nei raccordi di condotte importanti;
- dopo più cambiamenti di direzione orizzontali per un complessivo di 180°, in corrispondenza di cambiamenti di pendenza/diametro.

2 A secondo della profondità, i pozzetti devono avere i seguenti diametri interni minimi:

Profondità pozzetto d'accesso	1 entrata	2 entrate	3 entrate
fino a 0.6m	Ø 0.8m		
da 0.6 fino a 1.5m	Ø 0.8m	Ø 0.8m	Ø 1.0m Ø 0.9m/1.1m
oltre 1.5m	Ø 1.0m Ø 0.9m/1.1m		

3 I pozzetti d'accesso di profondità superiore a 1.2 m devono essere equipaggiati con una scala o scalini metallici resistenti alla corrosione.

4 Per evitare il deposito di fanghi, il fondo dei pozzetti dovrà essere modellato a forma concava.

5 I pozzetti d'accesso dovranno essere muniti di coperchi ermetici per impedire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti, e con resistenza al carico adeguata alla situazione.

Art. 30 **Pompe**

Ove l'evacuazione delle acque di rifiuto non possa avvenire per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio ed i relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali.

Art. 31 **Rigurgito**

1 Le acque di rifiuto provenienti da installazioni sanitarie o da impianti posti al di sotto del livello stradale possono rigurgitare.

2 Il Municipio comunicherà al proprietario eventuali situazioni di rigurgito per gli aspetti e problemi particolari della canalizzazione comunale.

3 Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito dovuto alle situazioni, comprese quelle che possono crearsi con la quota del lago.
E' compito dei proprietari mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare tali rigurgiti.

Art. 32 **Zone S di protezione delle captazioni di acqua potabile**

1 Nella zona S I di protezione non è permessa la posa di canalizzazioni. Sono unicamente autorizzate le costruzioni e gli impianti che fanno parte della captazione di acqua potabile.

2 Nella zona S II di protezione l'autorità competente può concedere deroghe nei casi in cui è inevitabile un attraversamento. In questi casi le canalizzazioni pubbliche e quelle di raccordo (allacciamenti) sono da eseguire con accorgimenti tecnici che rendano immediatamente percepibili le perdite e che siano in grado di trattenere le acque inquinate (ad es. cunicoli, tubi doppi, tubi a parete doppia, ecc.).

Le nuove canalizzazioni non possono essere posate sotto la soletta di base (platea, fondazioni, e simili), ma devono essere interamente visibili. Dove questo non è possibile, le canalizzazioni devono essere eseguite con tubi saldati a specchio.

3 Nella zona S III di protezione è autorizzata la posa di canalizzazioni, rispettate le prescrizioni delle norme SIA 190.

La prova di tenuta, da eseguire in contraddittorio, è obbligatoria.

All'interno degli edifici le condotte per lo smaltimento delle acque devono essere visibili (ad. es. sotto la soletta del piano interrato), e collegate in modo semplice e duraturo alla canalizzazione pubblica mediante un pozzetto di controllo. Gli impianti di smaltimento delle acque devono essere realizzati in modo da permettere ulteriori controlli e soddisfare la norma SIA 190.

Art. 33 **Impianti speciali**

1 Impianti di depurazione individuali e di pretrattamento

1.1 La costruzione di impianti di depurazione individuali deve essere autorizzata dall'autorità cantonale.

1.2 Entro il perimetro del PGS gli impianti individuali devono essere adottati, finché la rete delle canalizzazioni non è completa o fino a quando l'impianto di depurazione centrale non è in esercizio.

1.3 Fuori dal perimetro del PGS gli impianti di depurazione individuali servono per il trattamento delle acque luride di abitazioni esistenti, nonché di nuove o ristrutturate. Essi sono richiesti solo se l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni non può essere ragionevolmente esigibile (distanza, difficoltà topografiche, costo eccessivo, ecc.).

1.4 Gli impianti di pretrattamento devono essere costruiti e gestiti conformemente all'OPAc e alle prescrizioni dell'autorità competente.

La necessità di pretrattamento esiste in particolare quando le acque di rifiuto contengono le seguenti sostanze o presentano le seguenti proprietà:

- sostanze in sospensione e/o sostanze decantabili in grandi quantità
- oli o grassi (ev. emulsionati) in grandi quantità
- veleni
- acidi o basi
- alte temperature
- punta di carico
- germi patogeni in quantità pericolose
- sostanze radioattive

1.5 Il raccoglitore fanghi posto prima di un impianto d'infiltrazione o di un pozzo perdente deve essere munito di sifone per evitare il passaggio d'elementi solidi

2 Impianti di infiltrazione e ritenzione

2.1 Per ridurre le portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua, per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, possono essere adottate misure di infiltrazione e/o ritenzione delle acque meteoriche, chiare, ecc., da realizzare a mezzo di appropriati impianti.

2.2 Per l'impiego, la costruzione ed il dimensionamento degli impianti di ritenzione e d'infiltrazione fa stato la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche".

Per la progettazione di impianti d'infiltrazione e di ritenzione è necessario conoscere la composizione del terreno.

Lo studio idrogeologico elaborato nell'ambito del PGS fornisce informazioni generali sulla natura del suolo e la sua idoneità all'infiltrazione.

Uno studio particolareggiato con prova d'infiltrazione effettuata in loco fornisce basi più sicure per quanto attiene alla definizione delle capacità d'infiltrazione di un terreno e i parametri per il dimensionamento dell'impianto. Lo stesso deve essere eseguito ogni qual volta sussistano dubbi riguardo alla capacità d'infiltrazione ad al corretto funzionamento dell'impianto relativo.

2.3 Impianti di ritenzione

1. Possono essere impiegati stagni di giardino, stagni, depressioni del terreno, parcheggi, o possono essere costruiti appositi bacini.

2. Occorre in particolare considerare i seguenti aspetti:

- dimensioni, forma e posizione dell'impianto devono tenere conto della situazione locale;
- eventuali conseguenze in caso di intasamenti (prevedere ad esempio uno scarico di troppo pieno nel ricettore o nella canalizzazione per acque meteoriche);
- possibili incidenti, ai quali deve essere prestata la necessaria attenzione.

2.4 Impianti di infiltrazione

1. L'impianto d'infiltrazione deve essere totalmente separato dall'impianto di evacuazione delle acque di rifiuto;

2. Le acque meteoriche, prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono attraversare un pozzetto raccoglitore munito di curva immersa.

3. Per evitare che liquidi in grado di alterare le acque possano pervenire nell'impianto d'infiltrazione, i pozzetti raccoglitori e gli impianti d'infiltrazione sono da proteggere adottando i seguenti accorgimenti:

- quota coperchi pozzi superiore alla quota del terreno (min. 10 cm), coperchi avvitati;
- coperchi avvitati e stagni per pozzi alla medesima quota del terreno;
- contrassegnare in modo adeguato i coperchi.

4. Gli impianti di infiltrazione ed in particolare i pozzi perdenti devono essere ispezionabili. Per l'impiego, la costruzione ed il dimensionamento degli impianti di ritenzione e d'infiltrazione fanno stato le Istruzioni cantonali per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi.

D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 34

Obbligo di manutenzione

1 Il proprietario del fondo è responsabile del controllo, della pulizia e dell'efficienza dei suoi impianti di smaltimento delle acque di scarico, sino al punto di immissione nella canalizzazione comunale. Deve perciò, in caso non fosse in grado egli stesso di eseguire i lavori, affidare l'incarico ad una ditta specializzata.

2 Gli impianti devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavaggio, disinfezione e per la disinfestazione.

3 Gli impianti di smaltimento delle acque di scarico situate in zona di protezione S vanno controllati secondo le prescrizioni del regolamento della zona di protezione

4 Quando il Municipio constata delle situazioni che possono mettere in pericolo la qualità delle acque, può obbligare i proprietari ad eseguire tutte le opere necessarie per rendere il sistema di smaltimento privato, compreso l'allacciamento, conforme alle direttive.

Art. 35

Prove di tenuta

1 La tenuta delle tubazioni posate nella zona S II va eseguita almeno ogni 5 anni, conformemente all'apposita direttiva VSA a complemento della norma SIA 190.

Esami visivi vanno eseguiti almeno una volta all'anno.

2 La tenuta delle tubazioni posate nella zona S III e di qualsiasi loro elemento, deve essere verificata prima della messa in servizio.

Le canalizzazioni devono essere oggetto di controlli visivi regolari del loro stato, comunque almeno ogni 5 anni. La tenuta stagna delle condotte non visibili deve essere verificata ogni 5 anni secondo la norma SIA 190. Un controllo visivo mediante video, eseguito da una ditta specializzata, è sufficiente per le canalizzazioni senza collegamenti o saldate a specchio.

3 Gli interessati dovranno far pervenire al Municipio il certificato dell'avvenuto controllo.

Art. 36

Canalizzazioni

1 Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, in punto alla loro impermeabilità, resistenza dei materiali e tenuta stagna.

2 Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro), se necessario possono essere vuotate con apparecchi d'aspirazione.

3 Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d'accesso o da un'apertura d'ispezione. Le pareti dei pozzetti d'accesso vengono pulite tramite getti d'acqua con pistola a spruzzo.

4 Nel caso in cui l'allacciamento non risultasse in prescrizione, in particolare per quanto attiene al rispetto della protezione delle acque, il Municipio può ordinarne la sostituzione. Il risanamento senza scavo sotto il suolo pubblico non è autorizzato, fatta eccezione nei casi dove un intervento con scavo sia inattuabile dal profilo tecnico.

Art. 37

Impianti di pretrattamento

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni, devono essere puliti periodicamente con una frequenza tale da garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte specializzate.

Si consiglia la stipulazione di un abbonamento con le ditte sopraccitate.

A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua.

Art. 38

Fosse di chiarificazione e biologiche

1 Questi impianti devono essere vuotati secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. Bisogna però lasciare nell'impianto una quantità di fango pari al 20% del contenuto utile per consentire l'attivazione dei nuovi fanghi.

È consigliabile una pulizia periodica delle entrate e delle uscite, come pure la rottura della crosta di fango superficiale.

2 I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione comunale o consortile.

3 Il Municipio deve essere informato tramite notifica e documentazione dell'avvenuta manutenzione.

Art. 39

Impianti di depurazione meccanico-biologici

1 Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall'autorità cantonale. L'esercizio e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni date dalla ditta fornitrice. I dati relativi al funzionamento dell'impianto dovranno essere raccolti nel giornale d'esercizio.

2 La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto, in modo da non arrecare disturbo al vicinato per esalazioni maleodoranti, rumori molesti o per la presenza di insetti.

Art. 40

Pozzi perdenti – Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio – Impianti di infiltrazione

1 Pozzi perdenti

La manutenzione dei pozzi perdenti deve garantire una dispersione dei liquami preventivamente trattati, senza arrecare disturbo a terzi per esalazioni maleodoranti, per affioramenti di liquidi o per la presenza d'insetti.

I pozzi perdenti possono essere eccezionalmente concessi solo fuori zona PGS e subordinati all'approvazione cantonale.

2 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio

I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso.

3 Impianti di infiltrazione

3.1 Gli impianti d'infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi.

3.2 Se durante il controllo dell'impianto viene constatata una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest'ultimo deve essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e riutilizzato.

3.3 Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell'immissione in un impianto d'infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente. Queste devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso.

3.4 Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente.

Art. 41

Intervento del Municipio

1 Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione o ripristino che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità ed in genere, per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati, ecc.

2 In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata l'applicazione delle penalità previste dalla legge e dal presente regolamento, provvede all'esecuzione delle opere necessarie a spese del proprietario.

Art. 42

Soppressione canalizzazioni ed impianti

1 Canalizzazioni ed impianti messi fuori uso devono essere eliminati previa autorizzazione del Comune.

2 Se gli impianti vengono messi fuori uso a seguito dell'obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nella pubblica canalizzazione, il Municipio fisserà un termine per la loro soppressione.

3 La soppressione o messa fuori esercizio delle opere deve avvenire in modo da non creare pericolo o disturbo per il vicinato.

4 Le fosse di decantazione, le fosse biologiche e le fosse meccanico biologiche, vanno vuotate e, se possibile, riempite con materiale inerte idoneo.

5 I pozzi perdenti prima di essere riempiti vanno disinfettati.

6 Eventuali danni al sedime pubblico causati da allacciamenti privati, anche soppressi e/o in disuso, sono a carico del privato.

E. CONTRIBUTI E TASSE

Art. 43

Contributi di costruzione

Il Comune preleva dal proprietario dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che trae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.

Art. 44

Opere di allacciamento

L'esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento sono a carico del proprietario. Le opere in sede stradale per allacciare alla canalizzazione comunale gli scarichi di uno stabile saranno eseguite direttamente dal Comune o per tramite di imprese da esso designate o autorizzate, ritenuto che la relativa spesa è integralmente a carico del proprietario interessato.

Art. 45

Tassa di allacciamento

1 Al momento della richiesta della prova di collaudo per l'allacciamento alla pubblica canalizzazione è esigibile una tassa amministrativa variabile secondo la seguente tabella:

- case monofamiliari o bifamiliari fr. 400.--
- case d'appartamento, fino a 5 app. fr. 800.—
- case d'appartamento, da 6 a 10 app. fr. 1'500.—
- case d'appartamento, da 11 a 25 app. fr. 2'500.—
- case d'appartamento, oltre i 26 app. fr. 5'000.—
- capannoni industriali fino a 5000 mc di volume fr. 2'000.--
- capannoni industriali oltre i 5000 mc di volume fr. 3'000.—

2 La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare dei diritti reali limitati.

3 La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Art. 46

Tassa d'uso

1 L'esercizio e la manutenzione delle canalizzazioni comunali e degli impianti di depurazione, compresi gli accantonamenti per la manutenzione straordinaria, è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente conformemente all'art. 110 LALIA.

Questa tassa è parificata a sentenza esecutiva ai sensi degli articoli 80 Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

2 La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.

3 La tassa è stabilita sulla base dei mc d'acqua consumata, ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 1.50 per mc, secondo i conteggi di consumo rilevati dall'Azienda Acqua Potabile.

Quando il consumo d'acqua non è definibile, dallo 0.05 allo 0.15 % del valore di stima aggiornato dell'elemento allacciato alla canalizzazione.

4 Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.

Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).

5 La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati. Eventuali cambiamenti devono essere annunciati, per iscritto, dal venditore o dal titolare di diritti reali limitati specificando la data della mutazione; sino al momento della notifica, il vecchio e il nuovo titolare rispondono solidalmente per le tasse arretrate. Debitore di questa tassa è in ogni caso il proprietario del fondo.

6 Il consumo dell'acqua è riferito all'anno precedente, eccetto i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avverrà "pro-rata temporis" a decorrere dall'abitabilità o dall'agibilità sulla base del primo consumo accertato

7 Quando vi sia manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i punti che precedono e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la stessa.

8 Nel preventivo delle spese d'esercizio è incluso l'ammortamento applicato dal Comune sugli impianti e sulle opere comunali di canalizzazione. E' pure inclusa una quota di accantonamento per la manutenzione straordinaria fino a un massimo del 2 % del costo a carico del Comune per l'esecuzione delle proprie opere, ritenuto un importo minimo di fr. 600'000.--

La quota dell'accantonamento è annualmente devoluta ad un apposito fondo di rinnovamento.

9 L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive anche le modalità d'incasso.

Art. 46 bis

Tassa d'uso per acque industriali e artigianali

1 Le acque di tipo industriale e artigianale sono tassate con una quota corrispondente al carico derivato dall'attività.

La tassa è applicata se:

- Il numero di abitanti equivalenti ponderati che l'industria immette (AEi) è superiore a 300 (definizione secondo le direttive VSA).

La tassa per acque di tipo industriale e artigianale è calcolata dal consorzio depurazione acque del Locarnese (CDV) che è l'ente preposto al trattamento delle acque.

La tassa concernente le immissioni è fatturata dal consorzio al comune il quale si occupa di riversare detta tassa all'industria.

2 Per definire e disciplinare le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati, nonché il calcolo della quota di partecipazione ai costi del CDV dell'utente, il Comune, il CDL e l'utente con un carico inquinante pari o superiore a 300 AEi, stipulano una convenzione, previo preavviso da parte della SPAAS.

Art. 47

Tassa di allacciamento provvisorio e tassa d'uso provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri

- 1** L'immissione provvisoria di acque residuali provenienti da cantieri soggiace a permesso.
- 2** La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità di evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
- 3** Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica.
Le acque di prosciugamento della falda freatica vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimesse nel sottosuolo.
L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.
- 4** Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.
- 5** Le immissioni provvisorie sono soggette al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e di una tassa d'uso, stabilite in base all'entità dell'opera e tenendo conto del carico idraulico.
- 6** Il Comune partecipa ai costi di esercizio in base ai m³ d'acqua consumati negli stabili comunali.
- 7** L'ammontare della tassa d'allacciamento è stabilita dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 200.-- ed un massimo di fr. 1'000.--.
- 8** La tassa d'uso per l'immissione di acque luride è stabilita sulla base dei mc d'acqua consumata, ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 1.50 per mc, secondo i conteggi di consumo rilevati dalla lettura dei contatori installati dall'Azienda Acqua Potabile.
- 9** La tassa d'uso per immissione di acque meteoriche, di falda o da pozzi captazione (pompaggio) è ritenuta un minimo di fr. 0.03 e un massimo di fr. 0.65 per mc, a dipendenza se le stesse vengono immesse nella canalizzazione per acque chiare, nella canalizzazione per acque luride o in un sistema misto. L'ammontare della tassa d'uso è inoltre stabilita in funzione della lunghezza dei tratti di canalizzazione utilizzati.
- 10** La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Art. 48

Esecutività dei contributi e tasse

La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Art. 49
Interessi di mora

Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%.

F. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50
Contravvenzioni

1 Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento.

2 L'ammontare massimo della multa è di fr. 10'000.--.

3 Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali.

Art. 51
Provvedimenti coattivi

1 Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato.

2 Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia.

3 Per rimuovere un inquinamento esistente o incombente, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza

Art. 52
Eliminazione di impianti difettosi

Il Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre l'eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti ed altre disposizioni ed a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici.

Il Municipio può procedere d'ufficio all'eliminazione degli impianti difettosi, addebitando all'interessato la relativa spesa.

Art. 53
Notifica all'autorità cantonale competente

Il Municipio notifica all'Autorità cantonale competente ogni violazione della legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 54
Contenzioso

Contro le decisioni dei Servizi dell'Amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al

Municipio entro il termine di 15 giorni. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini definiti dalla LOC e dalla LPamm. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 55

Eliminazione degli impianti singoli

1 Con la messa in funzione dell'impianto di depurazione comunale o consortile le acque luride devono essere immesse direttamente, fatta eccezione per quelle che necessitano di un pretrattamento, nella canalizzazione pubblica.

2 Tutti gli impianti privati di depurazione delle costruzioni allacciabili direttamente alla canalizzazione pubblica devono essere eliminati entro un termine fissato dal Municipio con apposita ordinanza.

3 Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva, e riempiti con materiale idoneo. Gli stessi possono pure essere convenientemente trasformati in pozzetti, camere di ritenuta, ecc.

4 I pozzi perdenti, il cui utilizzo è ritenuto conforme alle istruzioni cantonali per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi ed alla pertinente direttiva VSA, sono da mantenere regolarmente in funzione per l'evacuazione delle acque meteoriche e chiare.

5 Nel caso in cui l'allacciamento al collettore risultasse inutile (per esempio nel caso di demolizione della costruzione), esso deve essere integralmente eliminato. In particolare, l'innesto sul collettore deve essere sigillato e la tubazione su suolo pubblico eliminata o riempita con sistema adeguato approvato dai servizi tecnici. Le spese sono a carico del proprietario dell'allacciamento.

Art. 56

Rimando

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, fanno in particolare stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA, la norma SN 592 000, e le pertinenti pubblicazioni del Cantone e della Confederazione.

Art. 57

Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento delle canalizzazioni del 1° gennaio 1979 e ogni altra disposizione comunale in materia di impianti di smaltimento delle acque di scarico dei fondi in contrasto con lo stesso.

Art. 58

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Regolamento adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 09.03.2020
Pubblicato nel periodo compreso tra il 12.03.2020 e il 24.07.2020
Approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 128-RE-15632 del 19.10.2020
Entrata in vigore: 19.10.2020

¹Articolo 18 stralciato d'ufficio (v. risoluzione SEL 128-RE-15632 del 19.11.2020)

ALLEGATO:

ELENCO ABBREVIAZIONI – BASI GIURIDICHE E DIRETTIVE

Elenco delle leggi e ordinanze federali

LPac	Legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991
OPac	Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 novembre 1998
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
CCS	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (Stato 1° luglio 2014)

Elenco delle leggi e regolamenti cantonali

LALIA	Legge d'applicazione della legge contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971
DE	Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977
LE	Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
RLE	Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992
LPamm	Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013
LOC	Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Norme, direttive e istruzioni

SPAAS	Istruzioni per l'infiltrazione e la ritenzione delle acque chiare e meteoriche dei fondi (disponibili all'indirizzo www.ti.ch/acqua)
VSA	Direttiva per la manutenzione delle canalizzazioni (2007)
SIA 190	Norma SIA 190 della Società svizzera degli ingegneri e architetti (2017)
SIA 431	Norma SIA 431 "Evacuation et traitement des eaux de chantier" della Società svizzera degli ingegneri e architetti (1997)
SN 592 000	Norma svizzera SN 592 000 (2012) della VSA (Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque, Zurigo) e APSLI (Associazione padronale svizzera lattonieri ed installatori, Zurigo)
VSA	Raccomandazione VSA "Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter" (2019)
VSA	Raccomandazione VSA "Gebührensystern un Kostenverteilung bei Abwasserablagen; Anhang C, Berechnung der Abwassergebühren für Industrie und Gewerbe" (2018)
UF AFP	Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (2004)
Istr-TI	Catasto delle canalizzazioni: Istruzioni inerenti al suo allestimento (1998)
Dir-TI	Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione (2000)

INDICE

<u>Denominazione</u>	<u>Art.</u>
Acque di drenaggio	16
Acque di scarico	6
Acque di scarico di tipo industriale e artigianale	6 bis
Allacciamento alla pubblica canalizzazione	10
Applicazione	3
Basi legali	2
Canalizzazioni	36
Contravvenzioni	50
Costruzione e manutenzione delle canalizzazioni comunali (e dell'impianto di depurazione delle acque)	4
Catasto delle canalizzazioni e degli impianti	20
Condotta d'allacciamento	27
Contenzioso	54
Contributi di costruzione	43
Controllo e collaudo delle canalizzazioni e degli impianti	19
Diniego della licenza	17
Disposizioni abrogative	57
Divieto d'immissione	8
Domanda	11
Eliminazione di impianti difettosi	52
Eliminazione degli impianti singoli	55
Entrata in vigore	58
Esecutività dei contributi e tasse	48
Fondi non edificati	9
Fosse di chiarificazione e biologiche	38
Immissione in un ricettore naturale	15
Impianti di depurazione meccanico-biologici	39
Impianti di pretrattamento	37
Impianti privati e impianti comuni	5
Impianti speciali	33
Interessi di mora	49
Intervento del Municipio	41
Materiali	24
Mulinelli sminuzzatori	18
Notifica all'autorità cantonale competente	53

Obbligo di allacciamento alla canalizzazione pubblica	7
Obbligo di manutenzione	34
Opere di allacciamento	44
Pendenze e diametri	23
Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti da cantieri	14
Pompe	30
Posa	25
Pozzetti	28
Pozzetti d'accesso	29
Pozzi perdenti –Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio –	
Impianti di infiltrazione	40
Prove di tenuta	35
Provvedimenti coattivi	51
Requisiti dei piani	12
Riempimento dei fossi	26
Rimando	56
Rigurgito	31
Scopo	1
Smaltimento delle acque di scarico	21
Soppressione canalizzazioni ed impianti	42
Tassa di allacciamento	45
Tassa di allacciamento provvisorio – Immissioni di acque provenienti dai cantieri	47
Tassa d'uso	46
Tassa d'uso per acque industriali e artigianali	46bis
Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica	13
Tracciato	22
Zone S di protezione delle captazioni di acqua potabile	32

* * *

Allegato: Elenco abbreviazioni – Basi giuridiche e direttive